

REGOLAMENTO OSPITALITÀ

Art.1 – Requisiti per l'ammissione

Essere anziani, di età uguale o superiore a 65 anni, godere di condizioni mentali compatibili con una RP (Residenza Protetta) o RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di mantenimento, non essere affetto da patologie infettive che controindichino la vita in comunità, avere bisogni assistenziali compatibili con la disponibilità da parte della RSA di tecnologie e di personale specialistico.

La valutazione dei suddetti requisiti avverrà dopo la presentazione della domanda da parte dell'interessato o di un suo familiare.

Alla richiesta di accoglienza registrata su apposito modulo informatizzato andrà allegata la scheda sanitaria compilata dal proprio Medico di Medicina Generale fornito dalla struttura, contenente in forma sintetica tutte le informazioni necessarie ad una valutazione dei bisogni assistenziali ed ad un primo inquadramento diagnostico e terapeutico ed in particolare riguardo la presenza di malattie infettive o parassitarie che possano richiedere particolari accorgimenti assistenziali o che possano controindicare l'inserimento in RSA, e, ove richiesto, eventuale documentazione aggiuntiva che la Direzione Sanitaria e la Direzione di Struttura si riservano di chiedere a seconda delle caratteristiche dei singoli ospiti.

Al momento del ricovero l'ospite dovrà sottoscrivere il Contratto di Ospitalità, dare l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e consegnare i seguenti documenti:

- tessera sanitaria
- eventuale tessera di esenzione ticket
- carta di identità dell'ospite
- carta di identità della persona che firma il contratto (quando diversa dall'ospite stesso)
- codice fiscale
- eventuale certificato di invalidità civile

Art.2 Il rapporto giuridico che si instaura tra la Residenza e l'ospite può essere a tempo indeterminato o determinato (non inferiore a 30 giorni) come richiesto dall'ospite.

Art.3 - Al momento dell'ingresso dovrà essere versata una cauzione fruttifera di euro 1.000,00 che verrà restituita al termine del soggiorno previa verifica dello stato della camera assegnata all'ospite e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. A tale cauzione verranno applicati i tassi di interesse praticati all'ente gestore dall'istituto di credito depositario.

Art.4 - La retta mensile e gli eventuali servizi extra, così come indicato nella CARTA DEI SERVIZI, devono essere saldati entro i primi dieci giorni del mese. Qualora il pagamento venga effettuato oltre la scadenza indicata è facoltà della Direzione applicare gli interessi di mora in misura pari al 5%.

Art.5 - La Direzione si riserva la facoltà di adeguare la retta giornaliera sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali e dall'aggravamento delle condizioni sanitarie dandone comunicazione per iscritto all'ospite almeno con trenta giorni di anticipo.

Art.6 - In caso di dimissioni la Direzione deve essere avvisata per iscritto con 15 giorni di anticipo, diversamente verranno trattenuti 15 giorni di retta.

In caso di decesso dell'ospite verranno trattenuti tre giorni dal momento in cui viene liberata la camera di degenza.

Art.7 - Nell'eventualità che le condizioni fisiche e/o mentali dell'ospite si modifichino in modo da diventare incompatibili con le caratteristiche assistenziali della nostra RSA verrà data informazione al familiare di riferimento affinché disponga il trasferimento in idonea struttura. In caso di mancato interessamento da parte dei famigliari questa Direzione provvederà a compiere tutte le azioni atte a tutelare la salute dell'ospite.

Nel caso in cui ricorra lo stato di necessità per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite, il medico della RSA può disporre il ricovero in ospedale senza obbligo di preavvisare i famigliari.

Art.8 – La RSA non si fa carico dell'assistenza dell'ospite in caso di ricovero ospedaliero.

Art.9 – L'ospite usufruirà di una camera, condividendone l'uso con un altro ospite. Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata.

L'arredamento della camera potrà essere integrato con soprammobili e piccoli quadri di proprietà dell'ospite. In caso di camera singola o di nucleo familiare, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza e antincendio, all'ospite è data la possibilità di arredare l'alloggio in parte con mobili di proprietà, previo il benestare della Direzione che non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti. L'ospite ha il diritto di usufruire delle strutture e dei servizi comuni della Residenza secondo le norme regolamentari.

Art.10 – Con la firma del "Contratto di ospitalità" l'ospite ed i famigliari accettano le norme di vita comunitaria che la permanenza presso la RSA comporta e precisamente:

- a) Osservare le regole di igiene personale e rispettare la pulizia della camera;
- b) Mantenere in buono stato gli arredi e le attrezzature che si trovano all'interno della struttura; L'ospite sarà tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.
- c) Segnalare alla Direzione gli eventuali guasti o cattivi funzionamenti di impianti e apparecchiature che non devono essere riparati da personale non autorizzato dalla Direzione;
- d) Mantenere un comportamento socialmente accettabile e una condotta compatibile con la vita comunitaria. (Non stendere alle finestre capi di biancheria, ne tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che transitano sotto le finestre, ne utilizzare fornelli ed altre apparecchiature elettriche non autorizzate).
- e) Non fumare in camera, ma utilizzare solo gli spazi esterni a ciò destinati.
- f) L'uso del televisore in camera deve essere tale da non recare disturbo agli altri ospiti.
- g) Mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione, non pretendendo alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio ne facendo pressioni sul personale per ottenere trattamenti di favore.

Art.11 – L'ospite gode dalla massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute (di competenza dal Responsabile Medico) per entrare, uscire (avvisando sempre e comunque l'Amministrazione) e ricevere visite in ogni ora del giorno, avendo cura di non arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare nelle ore di riposo.

Ospite e visitatori devono osservare il silenzio nei locali comuni dalle ore 23,00 alle ore 0,7,00 e nelle stanze dalle 13,30 alle 15,30 e dalle ore 22,30 alle ore 07,00

Art. 12 – Non è consentito tenere animali. Ne ospitare nella propria camera persone, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni possono essere autorizzate solo dalla Direzione.

Art.13 – La Direzione si riserva la facoltà di spostare l'ospite dalla camera assegnata in altra camera per problemi di opportunità assistenziale, di ambientamento o per esigenze organizzative, dopo averne adeguatamente informato l'ospite e i suoi famigliari.”

Art.14 – L'ospite avrà a disposizione un armadio ed un comodino in cui riporre i propri effetti personali. L'ospite deve disporre di biancheria personale (come da tabella su Carta dei Servizi), abiti adeguati alle stagioni, l'occorrente per la manicure e pedicure (forbicine, tronchesino, limetta).

E' obbligatorio dotare ogni singolo indumento del nome e cognome dell'ospite, meglio se mediante targhetta con nome ricamato, da cucire al capo di abbigliamento, così da evitare confusione e scambi di abiti, in particolare per chi usufruisce del servizio di lavanderia esterna, ma anche per chi si occupa personalmente del lavaggio degli indumenti dell'ospite, che dovranno essere ritirati frequentemente.

Il servizio di bucato e stiratura, se reso da personale della Residenza, comporterà l'addebito della prestazione secondo il listino consultabile in segreteria.

I famigliari dovranno provvedere al ricambio del vestiario deteriorato.

Art.15 – Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. la Direzione risponde:

- 1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

In conformità a quanto previsto dal Codice Civile (art. 1783 e segg.) la Direzione risponde del valore dei Beni di proprietà dell'Ospite che siano stati regolarmente consegnati e registrati al momento dell'ingresso dell'ospite e comunque al momento dell'introduzione degli stessi ne sia stata fatta corretta comunicazione scritta presso l'ufficio di segreteria della Residenza, comunicazione per la quale sarà rilasciata copia per conoscenza e ricevuta, ed il cui danneggiamento o smarrimento è imputabile a negligenza del personale addetto all'assistenza.

La Residenza risponderà per un importo non superiore a 2000 euro.

Art.16 –Il parente è libero di chiedere consulti a medici esterni previo accordo con la Direzione Sanitaria. L'assunzione di farmaci da parte dell'Ospite deve essere sotto prescrizione medica registrata in Cartella Clinica.

Art.17 – L'alimentazione degli ospiti viene definita dal personale sanitario sulla base dei rispettivi bisogni nutrizionali, pertanto ogni ulteriore somministrazione alimentare deve essere autorizzata dal suddetto personale.

Tutte le ordinazioni extra menù, che saranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità e le esigenze della cucina, dovranno essere giustificate da specifica attestazione medica.

Per gli ospiti allettati i pasti vengono serviti in camera.

E' possibile la consumazione del pasto da parte di famigliari dell'ospite previa prenotazione con conseguente addebito della spesa.

Art.18 – La Direzione si riserva nel periodo di permanenza dell'ospite di modificare il presente regolamento dandone comunicazione scritta agli interessati.

Art.19 – Per ogni eventuale controversia, relativa all'interpretazione del regolamento o della sua applicazione, viene riconosciuta la competenza del Foro di Milano.